Sentenza della Corte del 5 luglio 1967 [1]

Massime

1. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori migranti — Previdenza sociale — Sistema previsto dal regolamento n. 3 — Conserva regimi nazionali distinti e crediti distinti*

2. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori migranti — Previdenza sociale — Applicazione del regime comunitario — Rispetto dei diritti attribuiti agli assicurati dalle legislazioni nazionali*

3. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori migranti — Assicurazione vecchiaia e superstiti — Liquidazione simultanea delle pensioni — Non è obbligatoria*

   (Regolamento n. 3, articolo 28)

1. Vedi la massima n. 3 della sentenza **2-67**.

2. Il regime di previdenza sociale dei lavoratori migranti, mirando a garantire a detti lavoratori i vantaggi relativi a tutti i periodi assicurativi maturati, non può — salvo deroga espressa e conforme agli scopi del trattato — risolversi nella perdita per l'interessato di una parte dei vantaggi attribuitigli dalla legislazione di uno Stato membro.

   Vedi la massima n. 1 della sentenza **4-66**, Raccolta XII, pag. 580.

3. Il diritto comunitario non impone agli interessati l'obbligo di chiedere la liquidazione simultanea dei vari diritti alla pensione.

Nel procedimento 9-67

promosso, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., dalla Cour d'appel di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente tra il

SIG. KURT COLDITZ

e

LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS DI PARIGI,

1 — Lingua processuale : il francese.

ed avente ad oggetto la seguente questione pregiudiziale :

se le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 3 e degli articoli 30-36 e 83 del regolamento n. 4 si debbano interpretare nel senso che, fatte salve le ipotesi espressamente previste alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 28, ciascuno degli enti nazionali sia obbligato a liquidare contemporaneamente la pensione con effetto dalla data di presentazione della prima domanda formale ad uno di essi,

LA CORTE,

composta dai signori :

Ch. L. Hammes, presidente,
A. Trabucchi e R. Monaco, presidenti di Sezione,
L. Delvaux, A. M. Donner, R. Lecourt (relatore) e W. Strauß, giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti ed il procedimento

Il sig. Kurt Colditz è stato successivamente assicurato in Germania e in Francia. Compiuti i 65 anni, nel giugno 1962 presentava domanda di pensione di vecchiaia all'ente previdenziale tedesco competente, il quale, in virtù della disciplina comunitaria, gli concedeva una pensione di 100/150 adecorrere dal 1° maggio 1962, in considerazione dei 100 trimestri maturati in Germania e dei 50 trimestri maturati in Francia.

La Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés di Parigi, informata della domanda presentata dal Colditz all'ente tedesco, procedeva d'ufficio alla liquidazione della pensione francese, con decorrenza dal 1° luglio 1962, benché l'interessato non avesse ancora maturato il periodo minimo prescritto. La decisione veniva notificata il 14 maggio 1964.

Questa pensione veniva calcolata sommando i periodi maturati in Francia ed in Germania, che ammontavano a 150 trimestri.

Il Colditz frattanto continuava a lavorare in Francia, il che gli permetteva di aumentare le sue spettanze di pensione, cessando ogni attività il 1° aprile 1965. Egli si opponeva allora alla decisione dell'ente francese, chiedendo che la pensione gli venisse corrisposta non già a decorrere dalla data di liquidazione della pensione tedesca, ma da quella dell'effettiva cessazione di ogni attività in Francia, il che gli avrebbe permesso di fruire di 11 trimestri supplementari maturati nel frattempo in detto paese. I 61 trimestri maturati in Francia gli avrebbero consentito di acquistare il diritto alla pensione francese senza necessità di cumulo, avendo egli raggiunto il minimo prescritto di 60 trimestri.

Con decisione 22 novembre 1965, la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, di Parigi, respingeva il suo ricorso avverso la decisione della Caisse régionale de vieillesse des travailleurs salariés di Parigi. Il Colditz interponeva appello dinanzi alla Cour d'appel di Parigi.

La Caisse régionale ha invocato a sostegno della sua tesi le disposizioni dei regolamenti comunitari, i quali stabilirebbero che, in caso di pensioni dovute da più enti nazionali, la liquidazione da parte di ciascun ente deve necessariamente essere simultanea. Secondo l'assicurato, per contro, il diritto comunitario non impedisce di chiedere la proroga della liquidazione di una o più pensioni. Non essendovi alcun divieto in materia, l'assicurato che vi abbia interesse avrebbe facoltà di chiedere tale liquidazione posticipata; nella fattispecie, infatti, la prosecuzione dell'attività lavorativa in Francia attribuisce all'assicurato ulteriori diritti.

In queste condizioni, la Cour d'appel di Parigi, con sentenza 28 gennaio 1967, deferiva alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

> « se le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 3 e degli articoli 30 — 36 e 83 del regolamento n. 4 si debbano interpretare nel senso che, fatte salve le ipotesi espressamente previste alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 28, ciascuno degli enti nazionali sia obbligato a liquidare contemporaneamente la pensione con effetto dalla data di presentazione della prima domanda formale ad une di essi. »

La sentenza, trasmessa dall'una all'altra cancelleria, è stata iscritta nel registro della Corte di giustizia il 6 marzo 1967.

A norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte, le parti nel giudizio di merito, il Consiglio C.E.E., la Commissione C.E.E. e gli Stati membri sono stati invitati a presentare le loro osservazioni, ma solo la Commissione ha depositato una memoria scritta.

Nell'udienza del 14 giugno 1967, la Commissione ha presentato le sue osservazioni orali e l'avvocato generale le sue conclusioni.

II — Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto

La *Commissione* sostiene anzitutto che varie legislazioni nazionali consentono agli assicurati di presentare la domanda di pensione anche dopo il raggiungimento dell'età prevista, e di fruire dei vantaggi che ne derivano. Dette legislazioni partono dal presupposto che l'età non agisce in modo uniforme su tutti gli individui, adottando in ciò una concezione moderna sul problema della vecchiaia secondo cui l'età della pensione non costituisce più una scadenza tassativa e standardizzata, ma va adattata allo stato fisiologico e alle possibilità di ciascun individuo.

La Commissione ricorda poi che il giudice proponente, considerando che il regolamento n. 3 non vieta espressamente la liquidazione successiva delle varie pensioni, « invoca le disposizioni dell'articolo 28, n. 1, lettere *e*) ed *f*), per chiedere se la liquidazione simultanea debba obbligatoriamente aver luogo al di fuori di dette ipotesi ». La Cour d'appel di Parigi ha preferito separare di proposito il problema dai casi previsti alle lettere *e*) ed *f*), e chiedersi se i casi di liquidazione successiva delle pensioni ivi espressamente previsti abbiano carattere esemplificativo, oppure la loro menzione implichi l'obbligatorietà della liquidazione simultanea negli altri casi.

La Commissione ritiene che l'interpretazione letterale dell'articolo 28 farebbe « piuttosto » concludere per l'obbligatorietà della liquidazione simultanea. Considerando però la norma alla luce degli articoli 48-51 del trattato, ci si dovrebbe « piuttosto » chiedere quali conseguenze abbiano sui diritti del ricorrente la liquidazione simultanea e la liquidazione successiva; a tale effetto esse dovrebbero essere vagliate sia sotto il profilo dell'importo della pensione di cui l'assicurato chiede la liquidazione posticipata (nella fattispecie la pensione francese), sia sotto il profilo dei vantaggi offerti da ciascuno dei due sistemi di liquidazione, alla luce dei regolamenti comunitari.

Per quanto concerne la pensione francese, la liquidazione simultanea (praticata nella fattispecie dalla Caisse francese) ha permesso all'interessato di riscuotere dal 1962 un terzo della pensione la quale, previo cumulo a norma dell'articolo 27, è stata calcolata in base ai 50 trimestri maturati in Francia. Tale liquidazione è definitiva ed irrevocabile, ma dal 1962 al 1965 l'interessato ha riscosso la pensione pur continuando a versare i contributi; la liquidazione successiva, per contro, avrebbe consentito all'interessato di percepire, dal 1965, una pensione francese più elevata $\left(\frac{61}{161}\right)$. In questa ipotesi egli non avrebbe riscosso pensione in Francia dal 1962 al 1965, pur continuando a dover versare i contributi.

L'ente tedesco, con la liquidazione simultanea, ha ripartito la pensione fin dal 1962, in base a 150 trimestri, mentre non l'avrebbe fatto dal 1962 al 1965 in caso di liquidazione successiva e qualora non fosse stata liquidata la pensione francese. L'assicurato avrebbe in tal caso percepito prestazioni corrispondenti a 100 trimestri, tutti maturati in Germania, ma dal 1965 l'ente tedesco avrebbe effettuato una ripartizione in base a 161 trimestri, nel rapporto di 100 a 161. Quindi, considerate le due legislazioni ed il complesso dei diritti dell'interessato, i sistemi di calcolo della pensione tedesca sono diversi a seconda che la liquidazione della pensione francese sia simultanea o successiva.

Tuttavia, indipendentemente dalla ripartizione e dalla base di calcolo in trimestri, l'importo della pensione tedesca non varia ed è pari a quello calcolato col metodo diretto in base ai 100 trimestri maturati in Germania. Poiché la pensione tedesca rimane invariata, nella fattispecie può apparire ingiusto il privare l'interessato, in forza dei regolamenti comunitari, della facoltà di chiedere la liquidazione posticipata della pensione spettantegli in Francia; l'interessato ha però un vantaggio, in quanto per 11 trimestri riscuote una parte di pensione, pur continuando a maturare il diritto ad un supplemento che gli verrà corrisposto dopo la cessazione dell'attività. Ciò nondimeno egli rinuncia temporaneamente alla pensione francese e versa i contributi in Francia onde poter godere in seguito di tale vantaggio.

Posto che con 161 trimestri d'assicurazione egli non percepisce dall'ente tedesco, per i 100 trimestri maturati in Germania, prestazioni maggiori che con 150 trimestri, la « speculazione » può aver luogo unicamente sulla parte francese. Non si può quindi far carico all'interessato di una speculazione consentita dalla legislazione francese e che si ripercuote unicamente sulla pensione francese. La Commissione ritiene che, nei casi del genere di quello in esame, l'interpretazione delle norme del regolamento n. 3 ammette la liquidazione successiva.

Nel giudizio di merito, l'appellata ha invocato varie norme di procedura del regolamento n. 4, in particolare gli articoli 30-36 e 83, applicabili in caso di liquidazione simultanea di più pensioni. Trattandosi però di disposizioni che riguardano esclusivamente la procedura da seguire in caso di liquidazione simultanea, non se ne può tener conto per stabilire quando si debba procedere a tale tipo di liquidazione. La procedura non consente infatti di stabilire quale sia la sua sfera d'applicazione.

Non è sostenibile che il regolamento n. 3 implichi la liquidazione simultanea delle pensioni in quanto il regolamento n. 4 contiene norme procedurali solo per questa ipotesi. Nemmeno per l'applicazione delle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 28, n. 1, del regolamento n. 3 sono infatti stabilite norme di procedura.

La liquidazione simultanea è quindi prevista dal regolamento n. 4 solo in quanto contemplata dal regolamento n. 3.

Il problema va perciò ricondotto all'interpretazione del regolamento n. 3.

La Commissione ritiene in sostanza che le disposizioni dell'articolo 28, n. 1, lettere *e*) ed *f*) del regolamento n. 3 non implichino di necessità la liquidazione simultanea delle pensioni, almeno nel caso in cui il calcolo della pensione prima liquidanda dia lo stesso risultato, indipendentemente dalla simultaneità o meno della liquidazione nell'altro Stato.

Gli articoli 30-36 del regolamento n. 4 non osterebbero a tale soluzione, mentre l'articolo 83 dello stesso regolamento non avrebbe alcun rapporto con la questione deferita.

IN DIRITTO

Con sentenza 28 gennaio 1967, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 6 marzo 1967, la Cour d'appel di Parigi, in forza dell'articolo 177 del trattato C.E.E., ha deferito alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale, relativa alla decorrenza del godimento delle pensioni corrisposte dai vari enti previdenziali nazionali: « se le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 3 e degli articoli 30-36 e 83 del regolamento n. 4 si debbano interpretare nel senso che, fatto salve le ipotesi espressamente previste alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 28, ciascuno degli enti nazionali sia obbligato a liquidare contemporaneamente la pensione con effetto dalla data di presentazione della prima domanda formale ad uno di essi ».

La questione si riferisce alla situazione giuridica di un assicurato che continua a lavorare ed a versare i contributi onde poter fruire di una pensione più elevata e nei cui confronti l'ente nazionale debitore sostiene, invocando gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3, di avere il diritto di liquidare d'ufficio la pensione alla stessa data in cui l'interessato ottiene in un altro paese la liquidazione di un'altra pensione.

Poiché i regolamenti del Consiglio sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti non risolvono espressamente la questione, è necessario interpretarli alla luce degli scopi perseguiti dalle disposizioni del trattato (articoli 48-51) che costituiscono il fondamento dei regolamenti stessi.

Detti regolamenti non hanno istituito un regime comune di previdenza sociale in base al quale l'interessato ha un unico diritto di credito che comporta la liquidazione simultanea della pensione nei vari Stati membri, bensì hanno mantenuto distinti i regimi costituendo così distinti diritti di credito nei confronti dei vari enti previdenziali presso i quali l'assicurato può far valere diretta-

mente i suoi diritti in virtù della legislazione nazionale oppure, se necessario, della legislazione nazionale integrata dal diritto comunitario.

Poiché tale disciplina, conformemente agli scopi dell'articolo 51 del trattato, mira a garantire al lavoratore migrante il godimento dei vantaggi relativi a tutti i periodi assicurativi maturati, non è possibile — salvo deroga espressa e conforme agli scopi del trattato — applicarla in modo da privare il lavoratore migrante dei vantaggi che gli provengono da talune norme della legislazione di uno Stato membro.

Nessuna disposizione impone quindi l'obbligo di liquidare simultaneamente le pensioni; tale obbligo potrebbe privare l'interessato del diritto alla pensione acquisito in uno Stato, finché non sia avvenuta la liquidazione di un'altra pensione in un altro Stato, ovvero impedirgli di chiedere la proroga della liquidazione, avvalendosi di un diritto riconosciuto dalla legislazione di quest'ultimo Stato. Il diritto comunitario non può dunque essere invocato per obbligare il lavoratore migrante ad accettare la liquidazione simultanea delle pensioni cui egli ha diritto nei vari Stati membri.

Non si possono invocare gli articoli 30-36 e 83 del regolamento n. 4 — applicabili in caso di liquidazione simultanea di più pensioni — per dedurne che dette disposizioni stabiliscono in quali circostanze debba aver luogo la liquidazione simultanea, giacché detti articoli contengono disposizioni meramente procedurali che stabiliscono il metodo applicabile in caso di liquidazione simultanea, non già l'ambito d'applicazione di detta procedura. Questa è speciale e riguarda casi quali quelli contemplati alla lettera *e*) dell'articolo 28, n. 1, del regolamento n. 3. L'eccezionalità delle situazioni di cui trattasi corrobora il fatto che la liquidazione simultanea non costituisce la regola generale accolta dal regolamento n. 3.

Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione C.E.E., che ha presentato delle osservazioni, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nel giudizio di merito, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi alla Cour d'appel di Parigi, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali della Commissione della C.E.E.,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il trattato istitutivo della C.E.E., in ispecie gli articoli 48-51 e 177,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della C.E.E., in ispecie l'articolo 20,

visto il regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie gli articoli 27 e 28,

visto il regolamento n. 4 del Consiglio della C.E.E. sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie gli articoli 30-36 e 83,

visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione deferitale in via pregiudiziale dalla Cour d'appel di Parigi, con sentenza 28 gennaio 1967,

dichiara :

— l'articolo 28 del regolamento n. 3, congiuntamente agli articoli 30-36 e 83 del regolamento n. 4, non implica la liquidazione simultanea, con riferimento alla stessa data, della pensione liquidabile in uno Stato membro senza applicare l'articolo 27 e di un'altra pensione non ancora liquidabile in un altro Stato membro;

e statuisce :

— spetta alla Cour d'appel di Parigi pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 5 luglio 1967.

Hammes Trabucchi Monaco
Delvaux Donner Lecourt Strauß

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 5 luglio 1967.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
Ch. L. Hammes